

Sintesi del D.Lgs. “Correttivo” su cooperative compliance, adempimenti e concordato

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto n. 182, il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».

Il decreto delegato contiene disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo dell'istituto volto a favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria e del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

Le novità in sintesi.

Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d'imposta a decorrere dal

2016

L'articolo 10 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto disposizioni finalizzate a modificare l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. Redditometro), nelle quali si prevede, tra l'altro, il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Inoltre, contestualmente, ha abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 2015 (in "Finanza & Fisco" n. 19/2015, pag. 1440) contenente gli elementi necessari per effettuare l'accertamento, che cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, dopo 9 anni dal precedente D.M. del 2015, in ossequio alla citata modifica (dell'art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), secondo la quale la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, approvato il nuovo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche» – che troverà applicazione a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al 2016. Il nuovo provvedimento tiene conto sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di una campionatura effettuata di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite in cinque aree territoriali, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute.

In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Le relazioni del “Decreto Dignità”



Le relazioni ([illustrativa](#) e [tecnica](#)) allegate al disegno di legge (A.C. n. 924) presentato il 13 luglio 2018 alla Camera dei Deputati *di conversione in legge del [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*

[Link al testo della relazione illustrativa](#)

[Link al testo della relazione tecnica](#)

Le misure in materia di fiscale contenute nel "Decreto-dignità"



In attesa della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legge, recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. "*Decreto-dignità*"), si evidenziano alcune disposizioni in materia fiscale introdotte dal provvedimento urgente.

In particolare, di immediata applicazione troviamo:

- **la revisione dell'istituto del cosiddetto "redditometro"** (art. 9);
- **il rinvio** della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute cosiddetto "**spesometro**" (art. 10);
- **l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi** i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta (art. 11).

Nel dettaglio, l'articolo 9 (***Disposizioni in materia di redditometro***), prevede innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) venga abrogato con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, l'articolo in esame puntualizza che la novella introdotta non si applichi agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 **per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015** e che *in ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate*. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. L'articolo 10 (***Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute***) con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi **al terzo trimestre del 2018**, prevede che le stesse possono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro il 28 febbraio 2019**, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. L'articolo 11 (***Split payment***) prevede **l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito**. Si ricorda che, per i tecnici dell'Agenzia delle entrate (*Telefisco 2015*), la locuzione «ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito», **fini della non applicazione** del meccanismo della scissione, fa riferimento **anche alle ritenute a titolo di acconto**.

Di seguito si riporta il testo (in bozza e quindi da verificare con la versione che sarà pubblicata in *Gazzetta*) del **Titolo IV (*Misure in materia di semplificazione fiscale*)** del decreto legge.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti parole: «, sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre».

Articolo 11

(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Pacchettino fiscale e misure
per il contrasto del lavoro a
tempo determinato. Approvato
il decreto legge**



Il Consiglio dei ministri di lunedì 2 luglio 2018, ha approvato un decreto-legge che introduce *misure urgenti* in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, pubblicità di giochi e adempimenti fiscali.

Il provvedimento urgente mira, in particolare:

- **limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato.** Si riduce in tal modo il lavoro **a tempo determinato**, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta **salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali**, l'eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque **non superiore a 24 mesi**. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato,

anche in somministrazione;

- a **salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione** delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
- a **contrastare il grave fenomeno della ludopatia**, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
- a introdurre misure in materia di **semplificazione fiscale**, attraverso la **revisione dell'istituto del cosiddetto "redditometro"** in chiave di contrasto all'economia sommersa, il rinvio della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto "spesometro"), nonché **l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto**. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. **Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, infine, si interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.**